



## **CHI DEVE PAGARE L'ISCRIZIONE AI COLLEGI DEGLI INFERMIERI , OSTETRICHE, TECNICI DI RADIOLOGIA ED ALTRE FIGURE DEL S. S .N. ??**

Con Sentenza della Cassazione N. 7776 del 16/04/2015 è stato ritenuto che l'Amministrazione Pubblica, che usufruisce in via esclusiva della Prestazione lavorativa del dipendente con la qualifica di avvocato, e' tenuta a pagare il contributo di iscrizione annuale all' albo.

Per correttezza e trasparenza va detto che ad oggi non vi è giurisprudenza sul tema, per quanto riguarda le figure professionali di INFERMIERI, OSTETRICHE , TECNICI DI RADIOLOGIA ecc....

Anzi per le figure professionali di Infermieri c'è stato un tentativo di far valere questo principio presso il Tribunale di Alessandria ( R.G. 94/2014 ), dove però il Giudice ha rigettato il Ricorso in quanto ..“trattasi di principi che sono stati sanciti in relazione a una professione quale quella Forenze” , avente una natura ed una funzione peculiare, non assimilabile a quella medica o infermieristica“.

Per correttezza ed al fine di evitare contenziosi che comporterebbero inutili spese per i lavoratori, la Federazione Sindacati Indipendenti ha predisposto una richiesta di chiarimenti al Ministero della Funzione Pubblica e contemporaneamente ha attivato i propri Studi Legali per verificare l'estensione della Sentenza anche ad Infermieri , Ostetriche, Tecnici di Radiologia ed alle altre figure del Servizio Sanitario Nazionale.

**Diffidate di chi vi promette il rimborso dei soldi o il pagamento della tassa d' iscrizione all' albo compilando la richiesta di risarcimento all' Ente ! Perche rischiate di pagare gli avvocati senza nessun risultato!!! Anzi si..... quello di sborsarne altri!!!!!!**

**VI TERREMO INFORMATI !!!**

**NB:** Chi desidera avere copia della sentenza negativa ( R.G. 94/2014 ) del tribunale di Alessandria può liberamente chiederne copia presso i nostri Dirigenti Sindacali Aziendali.

**La Segreteria Regionale  
F.S.I.**